



Tribunale di Spoleto
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Il G.E., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.9.16;
Vista l'istanza di vendita avanzata dal creditore procedente e l'assenza di opposizioni agli atti esecutivi;
verificati gli avvisi *ex art. 498, 599 e 569 c.p.c.*;
ritenuto di disporre la vendita dei beni oggetto di pignoramento, con delega delle operazioni *ex art. 591bis c.p.c.*;

DISPONE

la vendita dei beni meglio identificati nella relazione di stima agli atti (n.1 lotto) al prezzo base pari alla valutazione ivi indicata, con facoltà di discostarsi (in più o in meno) da quest'ultima fino alla misura del 10%;

DELEGA

per le operazioni di vendita *ex art. 591bis c.p.c.* e norme in esso richiamate, e per provvedere su eventuali domande di assegnazione ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p.c., l'Avv. Moretti Adelinda, con studio in Perugia, fissando la durata dell'incarico in mesi 18;


DETERMINA

in €. 400,00 oltre accessori l'anticipo per compensi da corrispondersi al delegato da parte del creditore istante, entro 30 giorni da oggi;

FISSA TERMINE

di giorni 10 da oggi per il ritiro in cancelleria del fascicolo della procedura;
di giorni 120 da oggi per la pubblicazione del primo avviso di vendita;
nel caso in cui il primo tentativo di vendita dovesse risultare infruttuoso dispone che il Delegato provveda ad un nuovo tentativo di vendita senza incanto e ad un prezzo base ribassato dal 20% al 25% rispetto al prezzo sopra indicato. In caso che anche il secondo tentativo risultasse infruttuoso facoltizza il Delegato ad esperire nuove vendite con prezzi base sempre ribassati (dal 10 al 20%) fino a che il prezzo base non scenda sotto il 50% del prezzo di stima (in quel caso dovrà rimettere gli atti al G.E.);

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. e'.



dispone che in caso di mancata vendita entro 18 mesi da oggi il fascicolo venga comunque rimesso a questo giudice; che in caso di vendita il professionista delegato trasmetta il fascicolo entro 180 giorni dall'aggiudicazione, unitamente al progetto di distribuzione.

Le operazioni di vendita delegata, le modalità di presentazione delle domande e le condizioni della vendita sono regolate dalle disposizioni contenute nell'art.591 bis cpc. e, per quello che riguarda la pubblicità dell'avviso di vendita, ex art.490 cpc; dispone inoltre che nell'ordinanza di vendita venga dato espressamente atto che l'interessato può presentare un'offerta inferiore – in misura non superiore ad 1/4 - al prezzo base, ma precisando che, in tal caso, l'assegnazione non sarà automatica, in quanto il giudice potrebbe disporre nuove vendite, se lo ritenesse conveniente, giusto il disposto dell'art.572 c.III° cpc;

Quanto alla pubblicità, dispone che il Delegato contatti l'IVG che dovrà farsi carico del relativo incumbente (ma senza pubblicazione nei quotidiani, stante l'espressa richiesta della creditrice).

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE


rilevato altresì che, al momento della pronuncia della ordinanza di vendita ovvero del provvedimento con cui si delega la vendita a un professionista, è prevista la nomina del custode e che nella specie non emergono motivi che consentano di ritenere che detta nomina non possa avere utilità (dato che la nomina di un nuovo custode consentirà una migliore amministrazione del medesimo compendio e un più agevole accesso da parte di eventuali interessati all'acquisto, ai sensi dell'art. 560 cod. proc. civ.) e che, comunque, **gli immobili pignorati** sono locati a terzo, come rilevato dal CTU (cfr. pag.3);

nomina l'ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE di Perugia (I.V.G.) quale CUSTODE GIUDIZIARIO dei beni, in sostituzione del debitore (ponendo a carico del creditore istante l'onere di corrispondere a favore dell'IVG l'importo di €.250,00 oltre accessori a titolo di compensi anticipati, nonché le spese vive necessarie per la pubblicità);

DISPONE

che, all'esito della vendita, il delegato versi al creditore procedente, ex art. 41 TUB, le somme versate dall'aggiudicatario, previa detrazione di un importo forfettariamente almeno pari al 30% delle somme ricavate, che deve restare sempre





versato su libretto o conto corrente a disposizione della procedura (per spese di amministrazione + tributi);

F I S S A


per la verifica delle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 591 comma 1 c.p.c. , nonché per la eventuale verifica dei crediti degli intervenuti privi di t.e., ex art.499 cpc, l'udienza del **12 ottobre 2017** h.9.30.

Dispone che il delegato invii comunicazione scritta all'I.V.G. (quale soggetto incaricato della pubblicità, cui conferisce i poteri di cui al foglio allegato) contenente l'esito dell'esperimento di vendita, e, in caso di aggiudicazione, il prezzo della medesima, nonché i dati ed i recapiti dell'aggiudicatario, il tutto immediatamente, e comunque non oltre 3 giorni dall'esperimento di vendita.

Si comunichi alle parti costituite, al delegato e al custode, i cui poteri sono a livello esemplificativo indicati nel foglio allegato.

Spoleto, li 22 settembre 2016

Il giudice delle esecuzioni immobiliari
dott. Simone Salcerini



TRIBUNALE DI SPOLETO
Depositato in cancelleria oggi
~~22 SET 2016~~

THE NATIONAL ARCHIVES
1925-1926
- 58-24-172-35

Il G.E., attesa la nomina a Custode dei beni pignorati dell'**Istituto Vendite Giudiziarie di Perugia** nella p.e. N.290/2014 R.G.E.;

conferisce al custode, in base a quanto disposto nell'ordinanza riservata in pari data, i seguenti compiti (specificando che l'elencazione non è tassativa):

- curare l'amministrazione dei beni, provvedendo a segnalare eventuali necessità di spese per le opportune valutazioni ed autorizzazioni, incassando, se dovuti, eventuali canoni a carico degli occupanti (versando tali somme su libretto bancario da aprirsi presso istituto di credito convenzionato con il Tribunale di Spoleto per le P.E.);
 - intimare tempestiva disdetta di eventuali contratti di locazione o comunque di godimento personale, laddove esistenti, previa e specifica autorizzazione del g.e.;
 - accompagnare eventuali acquirenti a visitare l'immobile solo dopo che sia stata disposta la vendita e sentito, ove possibile, l'occupante dell'immobile;
 - segnalare eventuali comportamenti del debitore tali da rendere difficoltosa la visita del bene o comunque ogni circostanza che renda opportuna la revoca dell'autorizzazione del debitore a permanere nella detenzione dell'immobile e renda necessario l'immediato sgombero dei locali;
 - fornire ogni utile informazione a eventuali acquirenti in ordine alle modalità della vendita e alle caratteristiche e consistenza dei beni;
- i creditori precedenti provvederanno a rimborsare o ad anticipare al custode le spese vive sostenute o da sostenere nell'esecuzione dell'incarico;
- il custode depositerà ogni sei mesi una sintetica relazione scritta sul proprio operato e, al termine dell'incarico, il relativo rendiconto.

Pone a carico del creditore procedente l'onere di corrispondere a favore del Custode l'importo di €.250,00 oltre accessori a titolo di compensi anticipati.

Spoleto, li 22 settembre 2016

Il G.E.
(dr. Simone Salcerini)

TRIBUNALE DI SPOLETO
depositato in cancelleria oggi
22 SET. 2016

1
2
3

Handwritten notes or markings at the bottom right of the page.